



Sentenza n. 4/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32561** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65297, depositato in data 11 marzo 2020, reso da **Soppelsa Luca** (C.F. SPPLCU61B24D530J) nato a Feltre il 24.2.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Barzazi del Foro di Venezia (C.F. BRZGDU67M18L736X – PEC guido.barzazi@venezia.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino n. 186;

Ramon Emanuela (C.F. RMNMNL56S52F132H), nata a Merano (BZ) il 12 novembre 1956;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 12 novembre 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, nessuno presente per gli agenti, come da verbale;

FATTO

Con la relazione di irregolarità n. 128 del 10 marzo 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65297, depositato in data 11 marzo 2020, reso dagli agenti contabili Luca Soppelsa e Emanuela Ramon, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Direzione Protezione civile e Polizia Locale per l'esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 219 del 2019, resa nel giudizio iscritto al n. 30909 del registro di Segreteria.

Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l'Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all'art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.

Sulla base dell'istruttoria svolta, la gestione appariva regolare, pur non avendo il subagente compilato un autonomo conto giudiziale ed essendo avvenuta oltre la chiusura dell'esercizio, in data 12 gennaio 2018, la restituzione delle somme non utilizzate.

Tali profili di irregolarità, in considerazione dell'assenza di ammanchi, non venivano, tuttavia, ritenuti ostativi al discharge degli agenti e all'approvazione del conto, essendo comunque stato possibile imputare i singoli fatti di gestione, analiticamente rendicontati, a ciascun agente.

Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di regolarità del conto con conseguente discharge degli agenti.

All'udienza del 12 novembre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero

concludeva come da verbale.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 65297 reso da Luca Soppelsa e Emanuela Ramon, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Direzione Protezione civile e Polizia Locale per l'esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 219 del 2019, resa nel giudizio iscritto al n. 30909 del registro di Segreteria.

2. Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:

1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;

2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;

3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa (equipaggiamento, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, altri servizi ausiliari n.a.c);

4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.

Ciò posto il Collegio rileva che la rendicontazione fa riferimento all'ordine di accreditamento n. 14 del 22/02/2017, corrispondente ad una apertura di credito presso l'Istituto Tesoriere in favore dell'agente per un importo di €

105.000,00.

Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall'art 139 c.g.c., il DDR n. 12 del 28/02/2020 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio di approvazione e parifica del conto ricompilato; la Relazione dell'Organo di controllo interno del 11/03/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell'art. 139/2 Codice di giustizia contabile; il DDR n. 19 del 11/03/2020 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio di approvazione definitiva con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l'applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.

Il conto risulta sottoscritto dall'agente titolare del fondo, Luca Soppelsa, e dal sostituto, Emanuela Ramon.

L'esame del conto di cui è causa e delle tipologie di spese sostenute evidenzia che l'utilizzazione dell'anticipazione è avvenuta in relazione alle esigenze di funzionamento (equipaggiamento, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, altri servizi ausiliari n.a.c).

I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.

Il "conto di sintesi" relativo all'ordine di accreditamento n. 14/2017 di euro 105.000,00 espone "anticipazioni" per complessivi euro 31.375,12, di cui euro 950,00 per buoni di prelevamento ed euro 30.425,12 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 30.828,86, oltre al riversamento in Tesoreria del residuo di euro 546,26.

Il “conto analitico della gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni (35 operazioni di cui 15 effettuate dall’economo titolare e 20 effettuate dalla sostituta Emanuela Ramon) per un totale di € 31.375,12. I pagamenti effettuati consistono in 48 operazioni, di cui 23 poste in essere dall’economo titolare (euro 17.933,20) e 24 dalla sostituta (euro 12.895,66) per l’importo totale € 30.828,86, oltre al riversamento finale in Tesoreria del residuo delle anticipazioni, di cui alla quietanza n. 1164 del 12/01/2018 per l’importo € 546,26 che conduce alla quadratura sostanziale del conto anche se oltre la chiusura dell’esercizio di gestione.

Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.

Emerge, inoltre, che i fatti di gestione non sono stati posti in essere solo dall’agente “principale”, Luca Soppelsa, ma anche in via ordinaria dal subagente che, quindi, non ha operato saltuariamente in sostituzione dell’agente contabile principale, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle due gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità. Tuttavia, il subagente Ramon ha sottoscritto il conto in ogni sua parte.

Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, ha consentito la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama

l'elencazione di cui all'art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002), nonché l'imputazione dei singoli fatti di gestione all'agente che, in concreto, li ha posti in essere, pur in assenza di una distinta rendicontazione.

Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del "conto analitico della gestione") il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all'imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in conformità alle modalità stabilite dall'ordinamento regionale.

3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.

4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32561 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili Luca Soppelsa e Emanuela Ramon in relazione al conto giudiziale n. 65297, depositato in data 11 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l'effetto, discarica gli agenti.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

